

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1212 DEL 29/12/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: LUCA F.LLI SRL (P.IVA 01780610240) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: VICENZA – STRADA PASUBIO 427. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN RISERVA, CERNITA E RECUPERO, DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Società LUCA F.lli Srl - con sede legale e operativa in Strada Pasubio 427 nel Comune di Vicenza - è autorizzata all'esercizio provvisorio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso, a seguito dell'approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto, avvenuto con il provvedimento n° 145/2015 del 10.11.2015.

Considerando che:

- i lavori di ampliamento dell'impianto sono stati avviati in data 14.12.2015 e terminati in 26.04.2016:
- con documentazione trasmessa dallo SUAP del Comune di Vicenza in data 20.12.2016 prot. 151679 e registrata al protocollo provinciale al n. 85295/2016 del 21.12 è stato trasmesso il collaudo funzionale con esito positivo, firmato in data 19.12.2016 a cura dell'Ing. Gianluca Antonio Rigoni;
- la nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, con nota n.10442 del 10.02,2017.

Dato atto che Acque Vicentine, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato con nota n. 2683/2017 del 28.02.2017, agli atti con prot.n. 10972 del 28.02.2017, ha comunicato le proprie prescrizioni da inserire nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio, riguardanti le acque meteoriche di dilavamento piazzali scaricate in pubblica fognatura.

Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Evidenziato che dalla documentazione di collaudo emerge la seguente modifica, che si ritiene non sostanziale in quanto riguardante l'organizzazione interna dell'impianto e non modificante l'assetto impiantistico nel suo complesso, e di seguito riportata:

"si è constatata l'opportunità di migliorare la logistica interna mediante la modifica del settore "messa in sicurezza" in modo da potervi conferire gli autoveicoli da trattare anche dal lato prospicente la nuova area pavimentata, molto più ampia e agevole per la movimentazione con carrelli elevatori; questa modifica, ritenuta non sostanziale e concordata con il sottoscritto Collaudatore, è stata realizzata ricavando dei varchi di accesso in corrispondenza del muretto di

tamponamento affacciato sulla nuova area pavimentata. La compartimentazione idraulica è stata quindi ripristinata mediante dossi in c.a. di opportuna altezza e sigillature con apposita resina."

Vista la precedente nota della Provincia con prot.n.41467 del 08.06.2017, con la quale si rettificava parzialmente, a seguito di errore materiale, quanto indicato alla prescrizione di cui alla lettera n) della determina n.414/2017.

Vista la richiesta presentata dalla ditta Luca F.lli srl, agli atti con prot.n.44295 del 19.06.2017, con cui si chiedeva l'aggiornamento del quantitativo massimo annuo di veicoli conferibili all'impianto, senza variazioni sulle tipologie di rifiuti accettabili, sulle operazioni di recupero effettuate ed alla capacità giornaliera di trattamento.

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al rilascio di un nuovo provvedimento, a modifica ed integrazione dell'attuale autorizzazione all'esercizio, che recepisca le suddette variazioni.

Considerati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.";
- le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del 27.01 842/2012 del 15.05 1770/2012 del 28.08 1534/2015 del 03.11, di modifica e approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visti

- il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nº 2166 del 11.07.2006;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1. Di autorizzare la Società LUCA F.lli Srl all'esercizio dell'impianto di autodemolizione, sito in Strada Pasubio 427 in Comune di Vicenza. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresi allo scarico di acque reflue ed ha validità fino al 22.05.2027.
- 2. Di obbligare la Società LUCA F.lli Srl di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Aspetti generali

- a) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
- b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,

previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
- d) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- e) La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
- f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigereuna relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
- g) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
 - conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
 - eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
 - procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
 - avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi

Gestione delle aree

- h) La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
- k) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
- i) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
- j) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.
- l) predisporre, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una procedura gestionale atta a garantire nel tempo l'integrità della pavimentazione esterna, fissando criteri valutativi che, partendo dall'analisi della situazione attuale, consentano di prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.

Gestione dei rifiuti

- m) Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R. 16 01 04 16 01 17 16 01 22 con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'allegato 1.
- n) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso da stoccare è così suddiviso:
- rifiuti pericolosi in ingresso all'attività di autodemolizione identificati con C.E.R. 16.01.04*: **43** autoveicoli.
- rifiuti non pericolosi stoccati in ingresso da attività di terzi (autofficine carrozzerie) con C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22: **20** Tonnellate
- rifiuti stoccati prodotti dall'attività di autodemolizione è pari a 532 Tonnellate di cui:
- **414** Tonnellate di rifiuti non pericolosi (autoveicoli messi in sicurezza / bonificati e in parte pressati identificati con C.E.R. 16.01.06);
- **97** Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
- **21** Tonnellate di rifiuti pericolosi.
- così come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative quantità riportati nel prospetto <u>in allegato 1</u>.
- o) Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la potenzialità di autoveicoli ricevibili dall'impianto, sia pericolosi che non pericolosi, viene stabilita pari a **63** Tonnellate/giorno, assumendo ai fini di tale calcolo il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per n.**43** veicoli in ingresso, con una capacità annuale complessiva di trattamento veicoli pari a **3.000** Tonnellate/anno, corrispondenti al trattamento di **3.000** autovetture.
- p) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili ("riciclaggio") o di recupero con produzione di "M.P.S.";
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 16.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l'ottenimento di autovetture o parti idonee all'attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
- q) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni individuate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio: catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica "qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione", centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio, trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
- r) Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del

- capitolo 16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
- s) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
- t) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
- u) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014. La stessa deve eventualmente adeguare la polizza esistente ai nuovi criteri di calcolo (punto o) entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Gestione degli scarichi idrici

- v) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura, come indicato nella nota di Acque Vicentine n. 2683 del 28.02.2017, e acquisito agli atti provinciali con prot.n. 10972 del 28.02.2017, e di seguito riportate:
- il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
- solo a valle del pozzetto di campionamento sarà possibile l'eventuale riunione degli scarichi;
- la pulizia e la manutenzione periodica degli impianti di pretrattamento saranno a cura del titolare dell'attività, come stabilito dall'art. 37 del Regolamento di fognatura e depurazione;
- si dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento e della strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori, allarmi, ecc.), segnalando tempestivamente ad Acque Vicentine SpA eventuali anomalie o disfunzioni che si dovessero verificare;
- con cadenza annuale dovrà essere effettuata un'analisi chimica accredita dello scarico delle acque reflue per i seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, potenziale redox, COD, SST, Alluminio, Cromo totale, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, grassi e olii animali e vegetali, idrocarburi totali. Entro quindici giorni dalla data della refertazione l'analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Acque Vicentine S.p.A.;
- in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
- la portata massima di scarico non dovrà superare i 12 m3/h.
- w) La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo;
- x) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- y) La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza e al Gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento;
- z) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

- 3. Di riportare nell'Allegato 1 al presente provvedimento il quantitativo massimo di rifiuti stoccati prodotti e ricevuti dall'attività di autodemolizione così come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative quantità.
- 4. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 414/2017.
- 5. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- 6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:

- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo:

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali;

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente agli atti della Provincia.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Direttore Generale dell'Ulss n.8 Berica, al Direttore della Società Acque Vicentine S.p.A. e all'Ufficio Territoriale di Vicenza dell'Aci – Automobile Club d'Italia.

Vicenza, 29/12/2017

Sottoscritta dal Dirigente (MACCHIA ANGELO) con firma digitale

Responsabile del Procedimento: NOME DEL RESPONSABILE (OBBLIGATORIO)



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1212 DEL 29/12/2017

OGGETTO: LUCA F.LLI SRL (P.IVA 01780610240) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: VICENZA – STRADA PASUBIO 427. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 29/12/2017.

Vicenza, 29/12/2017

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione (POLO PAOLA) con firma digitale

ALLEGATO 1

CODIFICA	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Origine	Q.TÀ (kg)	Q.TÀ (n.)
06 13 02*	Carbone attivo esaurito	Prodotto	1.000	
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Prodotto	1.800	
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel ¹	Prodotto	1.000	
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele) ²	Prodotto	400	
13 08 02*	Altre emulsioni (spanti e colaticci)	Prodotto	5.600	
13 08 02*	Altre emulsioni (disoleazione acque di dilavamento)	Prodotto	5.200	
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Prodotto	200	
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Prodotto	6.800	
16 01 04*	Veicoli fuori uso - R13 / R12 / R3 / R4 ³	Ingresso	43.000	43 veicoli
16 01 06	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose	Prodotto	364.000	519 veicoli
16 01 06	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose ma sottoposto a riduzione volumetrica	Prodotto	50.000	100 pacchi
16 01 07*	Filtri dell'olio	Prodotto	300	
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio	Prodotto	10	
16 01 09*	Condensatori contenenti PCB	Prodotto	10	
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	Prodotto	50	
16.01.12	Pastiglie dei freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*	Prodotto	200	
16.01.13*	Liquidi per freni	Prodotto	500	
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	Prodotto	2.000	
16.01.16	Serbatoi per gas liquido	Prodotto	1.000	
16.01.17	Metalli ferrosi (propri)	Prodotto	20.000	
16.01.17	Metalli ferrosi <u>(ritirati da terzi - R13)</u> ⁴	Ingresso	Max 20.000	
16.01.18	Alluminio	Prodotto	2.200	
16.01.19	Materiale plastico, fibre sintetiche, paraurti e plance in materie plastiche, imbottiture sedili in poliuretano espanso, pannelli sportelli auto, etc.etc.	Prodotto	6.000	
16.01.20	Vetri e parabrezza	Prodotto	10.000	
16.01.22	Componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori, etc. etc.)	Prodotto	50.000	
16.01.22	Componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori, etc. etc.) ritirati da terzi - R13 ⁴	Ingresso	Max 20.000	
16.06.01*	Batterie al piombo	Prodotto	3.000	
16.08.01	Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, palladio,iridio,	Prodotto	500	

^{*} rifiuti pericolosi

Se non utilizzabili come carburanti per mezzi aziendali Se non utilizzabili come carburanti per mezzi aziendali Parti di ricambio per auto o autovetture o loro parti per uso didattico Somma totale rifiuti 16.01.17 e 16.01.22 pari a 20.000 Kg complessivi